



COMUNE di BELLANTE

PROVINCIA di TERAMO

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. <u>32</u> del <u>8.09.2014</u>	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).
--------------------------------------	---

ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **otto** del mese di **Settembre** alle ore **20,45** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione in sessione **stra-ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1) DI PIETRO	Mario	P		8) IOBBI	Gabriele	P	
2) CERQUONI	Lunella	P		9) TRAINI	Giuseppe	P	
3) CHIAVETTA	Ennio	P		10) PAVAN	Flaviana	P	
4) LIBERATORI	Pasquale	P		11) DI MATTEO	Claudio		A
5) DI FEBO	Viviana	P		12) POMPIZII	Giovanni		A
6) ANTONIETTI	Raffaele	P		13) DI SABATINO	Emidio	P	
7) DI EUGENIO	Arianna	P					

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. **11**

Assenti n. **2**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor **DI PIETRO MARIO** nella sua qualità di **SINDACO**

⇒ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa **FABIOLA Candelori**.

⇒ La seduta è pubblica

⇒ Nominati scrutatori i Signori: //.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Ass. Chiavetta, che consegna l'allegato A);

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

TENUTO CONTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è stato differito, dapprima al 28 febbraio 2014, con decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, successivamente al 30 aprile 2014, con decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, quindi al 31 luglio 2014, con decreto ministeriale del 29 aprile 2014, e da ultimo, al 30 settembre 2014, con decreto ministeriale del 18 luglio 2014;

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: *“con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC concernente tra l'altro:*

a) ;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta”.

RAVVISATA l'opportunità di adottare distinti regolamenti IUC per la disciplina di ciascuna delle sue componenti IMU – TASI – TARI, così da rendere più agevole per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza le diverse componenti della nuova Imposta Unica Comunale;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nella sua componente Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), costituito da n. 23 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997”;*

- l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine*

il Comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Unica Comunale nella sua componente Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ATTESO che la Consigliera Pavan lamenta una mancata riunione per affrontare la meglio le questioni relative ed annuncia il proprio voto contrario;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Consiglieri Pavan e Di Sabatino) espressi nei modi di legge.

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche ai fini della motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 241/1990;

DI APPROVARE il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nella sua componente Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), composto da n. 23 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97;

DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste;

Stante l'urgenza del provvedimento, con separata votazione, favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Consiglieri Pavan e Di Sabatino), il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI BELLANTE

PROVINCIA DI TERAMO



Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) componente Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale**

n. _____ del _____

INDICE

ART. 1 -	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 3
ART. 2 -	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E FINALITÀ	PAG. 3
ART. 3 -	SOGGETTO ATTIVO	PAG. 3
ART. 4 -	SOGGETTI PASSIVI	PAG. 3
ART. 5 -	IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO	PAG. 4
ART. 6 -	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	PAG. 5
ART. 7 -	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	PAG. 5
ART. 8 -	ALIQUOTE DEL TRIBUTO	PAG. 5
ART. 9 -	DETRAZIONI – ESENZIONI	PAG. 6
ART. 10 -	SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI	PAG. 6
ART. 11 -	VERSAMENTO DEL TRIBUTO	PAG. 8
ART. 12 -	DICHIARAZIONE	PAG. 9
ART. 13 -	RIMBORSI	PAG. 10
ART. 14 -	FUNZIONARIO RESPONSABILE	PAG. 10
ART. 15 -	VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	PAG. 10
ART. 16 -	SANZIONI ED INTERESSI	PAG. 11
ART. 17 -	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	PAG. 11
ART. 18 -	RISCOSSIONE COATTIVA	PAG. 12
ART. 19 -	IMPORTI MINIMI	PAG. 12
ART. 20 -	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	PAG. 12
ART. 21 -	NORMA DI RINVIO	PAG. 12
ART. 22 -	ENTRATA IN VIGORE	PAG. 12
ART. 23 -	CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	PAG. 12

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Bellante dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alla componente Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), di cui alla Legge 27/12/2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli che sono esclusi dalla TASI.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 10 del presente regolamento.

ART. 3
SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Bellante per gli immobili soggetti al tributo che insistono, interamente o parzialmente, sul suo territorio.
2. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Bellante in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al successivo articolo 5. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% (dieci per cento), mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo pari al 90% (novanta per cento). In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo

intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 5 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli che sono esclusi dalla TASI.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dall'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

ART. 6
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 7
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, a seguito di fatiscenza sopravvenuta, e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

ART. 8
ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con

modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.
8. Le aliquote, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 9 DETRAZIONI – ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 8, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni d'imposta o altre misure, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ricorrendo anche, se necessario, per il 2014, alla superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni.
3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.
4. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

ART. 10 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a) Servizio di polizia locale;
 - b) Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - c) Servizio di illuminazione pubblica;
 - d) Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde pubblico e servizi connessi;
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio le seguenti voci di costo:

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Personale
- Voci fisse

- Oneri contributivi
Materie prime e beni di consumo
Spese per servizi
Spese per godimento beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi
Ammortamenti
Oneri straordinari
Imposte – IRAP
Totale

SERVIZI CORRELATI ALLA VIABILITA' ED ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Personale
–Voci fisse
–Oneri contributivi
Materie prime e beni di consumo
–Beni per manutenzione strade
–Altri beni di consumo
Spese per servizi
–Manutenzione viabilità
Spese per godimento beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi
Ammortamenti
Oneri straordinari
Imposte – IRAP
Totale

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Personale
–Voci fisse
–Oneri contributivi
Materie prime e beni di consumo
–Beni per manutenzione impianti
–Altri beni di consumo
Spese per servizi
–Manutenzione impianti
–Energia elettrica
Spese per godimento beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi
Ammortamenti
Oneri straordinari
Imposte – IRAP
Totale

SERVIZI RELATIVI AI PARCHI ED ALLA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI CONNESSI

Personale
–Voci fisse
–Oneri contributivi
Materie prime e beni di consumo
–Beni per manutenzione aree verdi
–Altri beni di consumo
Spese per servizi

- Custodia cani randagi
 - Spese per godimento beni di terzi
 - Trasferimenti
 - Interessi passivi
 - Ammortamenti
 - Oneri straordinari
 - Imposte – IRAP
 - Totale
3. Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.
 4. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

Art. 11

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il versamento della TASI nell'anno 2014 è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti passivi del tributo, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote e detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.
2. Per il versamento della TASI a decorrere dall'anno 2015, i Comuni rendono disponibili ai contribuenti, di norma, i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli; Nella impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, i soggetti passivi del tributo TASI sono comunque tenuti al versamento, in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.
3. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
4. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
5. È consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
6. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

7. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.
8. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e/o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso e/o la detenzione si è protratto per almeno 15 (quindici) giorni è computato per intero.
9. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
10. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00

ART. 12 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi di cui al precedente articolo 4 presentano la dichiarazione relativa alla TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

ART. 13 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 14 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 15 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario responsabile del tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 16 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 17 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo per i servizi indivisibili l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 18
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 19
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 20
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 21
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 22
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

ART. 23
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

PUNTO 4 REGOLAMENTO TASI

I presupposti e le basi normative su cui poggia la TASI, una delle tre componenti della IUC sono le stesse appena richiamate a proposito di IMU. Pertanto mi astengo dal riproporvele nuovamente.

Come dicevo la TASI rappresenta una delle tre entrate che dovrebbero sostituire i drammatici tagli effettuati sui trasferimenti agli Enti locali negli ultimi anni. Trasferimenti dimezzati. Quello che duole è sentire i tanti che ci ammorzano quotidianamente dagli schermi delle televisioni a rete unificate, circa la riduzione in atto delle tasse. Apparte il fatto che non è vero in assoluto, perché le tasse sono drammaticamente aumentate e continuano a crescere, ma se anche fosse vero, saremmo tutti bravi a non aumentare le tasse se poi costringiamo altri a farlo per noi. Questo è accaduto negli ultimi anni. I cittadini invece di pagare lo Stato, anzi, oltre a pagare lo Stato, sono stati e sono obbligati a pagare ai Comuni ai quali i soldi vengono sottratti in anticipo i fondi a prescindere dal fatto che poi potranno recuperarli o meno.

L'ho detto anche altre volte, i Comuni sono lo Stato in prossimità dei cittadini, lo Stato vede la sofferenza dalle statistiche i Comuni la toccano con mano tutti i giorni.

In tempi così difficili i Comuni dovrebbero essere messi nelle condizioni di intervenire nelle ferite della società e portare la solidarietà concreta delle istituzioni. Invece abbiamo dovuto indurire i nostri cuori e siamo costretti a comportarci come gabellieri senza cuore e senza anima.

Chi paga la TASI? Praticamente tutti, chi ha la casa e chi non ce l'ha, chi ha p.i. e chi non ce l'ha, chi ha le strade in ordine e chi non ce l'ha, pagheremo un'altra volta tutto quello che fino ad ora con le tasse ordinarie pagavamo già allo Stato.

E' soggetto a TASI chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari elencate all'art. 5 che non elenco.

L'aliquota base del tributo è l'1 per mille. In ogni caso la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobili non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31/12/2013.

Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per lo stesso anno, cioè quest'anno, il limite del 2,5 per mille può essere superato per un

ammontare complessivo dello 0,8 per mille, cioè portando l'aliquota al 3,3 per mille, a condizioni che la maggiore entrata sia interamente destinata a finanziare detrazioni.

Questa A.C. ha fatto la scelta di non applicare la maggiorazione dell'0,8 per mille e, di conseguenza di non procedere alla definizioni di detrazioni. Questa scelta è stata detta dalla difficoltà di individuare criteri adeguati che ci mettessero al sicuro da errori in considerazione, soprattutto della ristrettezza dei tempi a disposizione.

Il metodo di calcolo è lo stesso dell'IMU: rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per i coefficienti delle diverse categorie catastali degli immobili

La TASI non prevede detrazioni se non a seguito dell'aumento dello 8 per mille oltre il massimo previsto dalla vecchia IMU cioè 10,6 per mille.

Per il 2014 la ripartizione dell'importo da pagare, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare sarà del 90% a carico del titolare e del 10% a carico dell'occupante.

La norma ci consente margini di oscillazione compresi tra il 70% per il titolare e il 30% per l'occupante e il 90% e il 10%.

PARERI ai sensi dell'art. 49 comma 1, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 sulla PROPOSTA di DELIBERA:
**APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).**

AREA 2. SOCIO-CULTURALE, ENTRATE, ATTIVITA PRODUTTIVE, TURISMO, SUAP
Settore ENTRATE TRIBUTARIE

In ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole.

Data 04/09/2014

Il Responsabile del Servizio
F.to DI GIUSEPPE Michele

SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE, RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile :

Si esprime parere favorevole.

Data 4 SET. 2014

Il Responsabile del Servizio
F.to DI FABIO Gianfranco

Motivazioni adottate dal Consiglio Comunale per l'assunzione della deliberazione in presenza
dei pareri contrari sopra riportati.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig. DI GIUSEPPE Michele.
(Capo II della legge 07.08.1990, n. 241).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to MARIO DI PIETRO

Il Segretario Comunale
F.to FABIOLA CANDELORI

SI ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno - 9 SET. 2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, a decorrere da domani. (art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267);

E' copia conforme all'originale.

Li, - 9 SET. 2014

Il Responsabile del Servizio
F.to Recchiuti Claudia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art.124 del D.Lgs. n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Li, _____

Il Responsabile del Servizio
F.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li, _____

Il Responsabile del Servizio
